



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 18 luglio 2018

Prot. 2202/GG/ff

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: norme che regolano i Consigli degli Ordini e sui Collegi professionali - D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382

Desideriamo richiare alla Vostra attenzione sulle norme che regolano i Consigli degli Ordini e sui Collegi professionali (D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni).

In particolare desideriamo riferirci agli adempimenti per il rinnovo dei Consigli Direttivi, in quanto abbiamo avuto modo di riscontrare, anche nel recente passato, il verificarsi di alcuni errori, in verità non molti, che avrebbero potuto comportare conseguenze rilevanti per il funzionamento dell'organismo territoriale interessato.

L'art. 3 del D.Lgs.Lgt. prevede, tra le altre cose, che “L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale.”

Ciò comporta che l'avviso di convocazione debba obbligatoriamente essere inviato preventivamente al Consiglio Nazionale per permetterne la pubblicazione sul sito internet istituzionale. Tale obbligo sussiste anche in caso di elezioni di surroga di uno o più consiglieri.

In assenza di questa comunicazione, qualora venga presentato un reclamo, si può incorrere nell'annullamento dell'assemblea, con la necessità di procedere a una nuova convocazione, il tutto con evidenti aggravati organizzativi.

Infine si ricorda che gli obblighi di comunicazione sono stabiliti nell'interesse dello stesso ordine territoriale per assicurare il corretto svolgimento delle elezioni, e che, l'assenza della comunicazione al Consiglio Nazionale, non è sanabile a posteriori.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre